

Pubblicato il 01/06/2017

N. 01221/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 01720/2015 REG.RIC.

 logo

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1720 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Medicair Italia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Soncini C.F. SNCSFN60S08F205N, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Elvezia, 12;

*contro*

Asl della Provincia di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Casarini C.F. CSRMRA61L21B201B, domiciliata presso la segreteria del Tribunale in Milano, via Corridoni, 39;

*nei confronti di*

Sapio Life Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo De Vergottini C.F. DVRRCCR72S18A944E, Maria Carla Minieri C.F.

MNRMCR69B58F205O, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via San Damiano, 2;

*per l'annullamento*

*previa sospensione*

quanto al ricorso principale e al ricorso per motivi aggiunti:

- dell'aggiudicazione definitiva assunta con determina n. 282/8.4/8.0 del 16 giugno 2015, con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara per l'ossigenoterapia domiciliare, per i lotti 1 e 3 alla ditta Sapiro Life Srl;

- della determina n. 472/84/80 del 28 ottobre 2014 di indizione della procedura aperta in forma aggregata per l'affidamento dell'appalto di cui alla presente gara e approvazione degli elaborati relativi alla gara contestualmente impugnati in particolare per quanto riguarda il disciplinare di gara, il capitolato;

- di tutti i verbali di gara da n. 1 a n.6;

- della delibera di nomina della Commissione n. 573/84/80;

- del report della gara in particolare nella parte in cui riporta la risposta alla richiesta di annullamento inviata da Medicaire, nonché del diniego di accesso agli atti a seguito della presentazione dell'istanza del 26 maggio 2015 e successivo sollecito del 17 giugno 2015, nonché del diniego sul preavviso di ricorso, tacito o esplicito; nonché per la condanna

dell'Asl di Pavia e degli altri enti interessati, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30, 119 e seguenti cpa e 245 e 245 bis, ter, quater e quinquies D. Dlgs 163/2006, previa dichiarazione di inefficacia e/o caducazione del contratto medio tempore eventualmente stipulato tra le medesime Asl e l'aggiudicataria e/o il subentro alla stessa, a:

a) disporre l'aggiudicazione della gara alla ricorrente previo l'annullamento di ogni atto eventualmente assunto per l'esecuzione della presente procedura con pronuncia da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito mediante affidamento dell'appalto richiesto;

b) in subordine: delle Asl e dell'aggiudicataria, in considerazione dell'eventuale

impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno subito conseguente all'illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati e dell'iter seguito dall'amministrazione nella procedura de qua, con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali le Asl e/o l'aggiudicataria dovranno formulare una proposta di pagamento comprendente sia il danno emergente patito, sia il lucro cessante che la ricorrente avrebbe ottenuto con l'aggiudicazione dell'appalto, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. e comunque in una misura non inferiore al 10% del valore della procedura di cui è causa, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata da d1 del dovuto al saldo effettivo;

c) al risarcimento del danno professionale e d'immagine conseguente alla mancata futura possibilità per la ricorrente di indicare l'aggiudicazione della gara di cui è causa ed il conseguente svolgimento del relativo servizio tra i requisiti di pre-qualificazione delle future gare d'appalto, di analogo oggetto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl della Provincia di Pavia e di Sapio Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con il ricorso principale e il successivo ricorso per motivi aggiunti, Medicair Italia Srl impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili e ne chiede l'annullamento.

Contestualmente chiede sia che venga dichiarata l'inefficacia del contratto medio tempore stipulato dalla stazione appaltante con la controinteressata, sia di subentrare nella gestione del servizio, mentre, in subordine, chiede condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno.

Si costituiscono in giudizio Azienda Sanitaria Locale di Pavia e la controinteressata Sapio Srl, eccependo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle impugnazioni avversarie, di cui chiedono il rigetto.

Con ordinanza n 1219/2015, depositata in data 21 settembre 2015, il Tribunale accoglie la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.

Con ordinanza n. 497/2016, depositata in data 10 marzo 2016, il Tribunale dispone una verifica, in contraddittorio tra le parti, incaricando a tale fine il Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università degli Studi di Bologna, o suo delegato, in possesso delle competenze necessarie.

Il verificatore deposita in data 15 dicembre 2016 la relazione istruttoria.

Le parti producono memorie e documenti.

All'udienza del 23 febbraio 2017, la causa viene trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1) Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che: a) Medicair Italia Srl partecipava alla procedura aperta in aggregazione per l'acquisto di ossigeno e del servizio di fornitura e gestione domiciliare dei pazienti ipossiemicici per un periodo di tre anni, bandita, in qualità di ente capofila, dall'ASL di Pavia e suddivisa in numero 6 lotti; b) in particolare Medicair Italia Srl presentava l'offerta in relazione ai lotti 1 e 3, in contestazione, avente ad oggetto la fornitura in favore, quanto al lotto 1, dell'Asl Pavia (capofila), quanto al lotto 3, dell'Asl di Milano 1, e per lo stesso lotto partecipavano altre aziende comprese Sapio Srl, Medigas Italia Srl e Crio Salento; c) la gara veniva svolta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 50 punti all'offerta tecnica e di 50 punti all'offerta economica; d) all'esito delle operazioni di gara e a seguito della riparametrazione prevista dalla lex specialis, nei lotti indicati risultava la seguente situazione: Sapio risultava aggiudicataria del Lotto 1, relativo alla ASL di Pavia e del Lotto 3, relativo alla ASL di Milano 1; seconda in graduatoria, in entrambi i lotti, risultava la società Medicair; e) l'offerta presentata da Sapio veniva sottoposta a verifica di congruità, con esito positivo attestato con verbale numero 4 in data 20.5.2015; f) successivamente la gara, quanto ai lotti n. 1 e n. 3, veniva

aggiudicata, dapprima in via provvisoria, poi in via definitiva, con determinazione numero 282/8.4/8.0 del 16 giugno 2015, a Sapiro.

2) Con il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti, Medicaïr Italia Srl contesta, in via principale, sia la valutazione di anomalia effettuata dalla stazione appaltante nei confronti della prima classificata e sia la mancata esposizione da parte dell'aggiudicataria dei valori economici secondo quanto richiesto dalla disciplina di gara; in via subordinata, lamenta il difetto di motivazione nell'assegnazione dei punteggi tecnici e, comunque, l'irragionevolezza degli stessi.

2.1) Si è già evidenziato che, ai fini della valutazione delle censure proposte in via principale, il Tribunale, con ordinanza istruttoria n. 497/2016, depositata in data 10 marzo 2016, ha disposto una verifica, dandone incarico al Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università degli Studi di Bologna, o suo delegato dotato delle necessarie competenze.

Invero, Medicaïr Italia Srl lamenta, in via principale, l'irragionevolezza delle giustificazioni rese da Sapiro in sede di valutazione di anomalia e, di conseguenza, l'illogicità del giudizio favorevole formulato dalla stazione appaltante al termine della procedura di congruità.

Si tratta di censure di carattere spiccatamente tecnico, la cui analisi presuppone il possesso di conoscenze tecniche non giuridiche e ciò ha reso necessario disporre una verifica.

Il verificatore ha depositato la relativa relazione in data 10 marzo 2016.

Va sin d'ora precisato che la relazione del verificatore si caratterizza per l'evidente rigore tecnico, la coerenza metodologica, la puntuale aderenza all'oggetto dell'istruttoria, la completezza e la profondità di

indagine, sicché, da un lato, integra un rilevante supporto istruttorio, con riferimento ai profili tecnici delle censure dedotte dal ricorrente principale, dall'altro, merita piena condivisione in ordine alle conclusioni tecniche raggiunte.

Tanto premesso, il Tribunale evidenzia che le censure suindicate non sono fondate.

In particolare, va osservato che:

- il verificatore, dopo avere ampiamente esplicitato i criteri di conduzione dell'analisi, ha evidenziato, rispetto alle voci dell'offerta aggiudicataria oggetto di contestazione e ai profili di fatto ad esse sottesi, che Sapiro srl offre due servizi principali, in coerenza con le previsioni del bando di gara, ossia: a) concentratori dell'ossigeno direttamente al domicilio del paziente; b) la fornitura di ossigeno a domicilio; il primo servizio (consistente nell'installazione comprensiva delle informazioni e guida all'utilizzo più circa due interventi di manutenzione annui) non è particolarmente rilevante, rispetto all'offerta complessiva, mentre risulta centrale la fornitura di ossigeno a domicilio. La produzione dell'ossigeno avviene internamente a Sapiro srl; in particolare, per i Lotti 1 e 3 Sapiro srl utilizza due dei suoi centri di produzione e confezionamento, dislocati a Piacenza e a Caponago (MB). Il trasporto dai centri di produzione e confezionamento ai pazienti è effettuato in parte con personale e mezzi diretti (minimo 70%), in parte con subappalti (massimo 30%, come da codice appalti); del resto, Sapiro srl è proprietaria dei contenitori e svolge la manutenzione ad intervalli di 5 anni per quella ordinaria e di 10 anni per la revisione periodica;
- sempre rispetto ai contenitori e ai concentratori, integranti immobilizzazioni materiali per l'erogazione dell'ossigeno, la relazione

precisa che sono state fornite “informazioni specifiche da Sapio srl in merito alla numerosità dei contenitori (e dei concentratori, che comunque rappresentano una porzione residuale del servizio) e a quanti erano già in disponibilità al momento dell'inizio previsto per la fornitura”;

- in particolare, dei complessivi 2.029 contenitori per il Lotto 1, 562 erano già utilizzati per l'erogazione del servizio nel distretto di Pavia e non necessitano di manutenzioni nel triennio, pertanto non rientrano fra i costi; mentre, dei 1.500 contenitori complessivi per il Lotto 3, 94 sono già utilizzati e non necessitano di manutenzioni, pertanto non rientrano fra i costi;

- si evidenzia, inoltre, che Sapio srl ha fornito “dettagliata indicazione dei costi sostenuti per l'acquisto o per la manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria è considerata nei righi da 18 a 23, ed è inclusa nella analisi all'intero del rigo D1) tramite il documento Sapio del 15-11-2016, allegato C, righe da 25 a 36 (Allegato 3 di questa relazione) e tramite l'ulteriore evidenza empirica riprodotta nel documento di approfondimento inviato da Sapio srl in relazione alla richiesta del Verificatore del 07-12-2016 (Allegato 4 di questa relazione). Tali informazioni hanno in parte rettificato ed in parte integrato la precedente versione fornita verbalmente, e sono state utilizzate dal Verificatore per il ricalcolo puntuale per ciascun lotto (vedi Allegato 3 di questa relazione: documento Sapio del 15-11-2016, allegato C, righe da 25 a 36)”;

- non solo, la relazione istruttoria precisa che emergono scostamenti fra gli importi calcolati con le informazioni emerse durante la riunione e nei documenti in seguito presentati e i prospetti ufficiali; in particolare, per il Lotto 1 (Pavia), risulta uno scostamento negativo



di € 2.494 (-0,1%), cioè la somma dei costi ricalcolati in sede di verifica è più contenuta rispetto al prospetto ufficiale; per il Lotto 2 (Milano 1), risulta uno scostamento negativo di € 32.770 (-0,7% dell'offerta economica), cioè la somma dei costi ricalcolati in sede di verifica è più contenuta rispetto al prospetto ufficiale;

- ne deriva che si tratta di variazioni che non evidenziano una sottostima di costi, ma una loro limitata sovrastima, sicché si tratta di una incongruenza che non incide sull'attendibilità dell'offerta complessiva;

- con riferimento al costo unitario dell'ossigeno, il verificatore evidenzia che Sapio srl produce internamente l'ossigeno e il valore del costo unitario risulta dalla contabilità analitica aziendale, con la precisazione che si tratta di un valore che non è propriamente un costo diretto e nemmeno un costo differenziale, ma comprende sia costi diretti, sia quote di costi indiretti relativi alle infrastrutture produttive e ai costi amministrativi di Sapio srl;

- in tale contesto, viene ritenuto coerente quanto affermato dall'aggiudicataria, in ordine al fatto che il costo unitario include già la dispersione di prodotto, perché relativo alla materia prima confezionata;

- non solo, il verificatore precisa che in altri ambiti il prezzo pagato fra società del medesimo gruppo (quindi in situazioni analoghe) è pari a € 0,28 al mc di ossigeno confezionato (considerando cioè anche le dispersioni) e comprese le manutenzioni dei contenitori e ciò risulta congruo con il costo al mc incluse le manutenzioni, in relazione sia al Lotto 1, sia al Lotto 3 (rispettivamente € 0.30 ed € 0,29);

- quanto ai costi di trasporto, la relazione specifica che nell'offerta aggiudicataria tale voce comprende sia l'attività di trasporto ordinaria, sia i trasporti in regime di straordinarietà o reperibilità;
- si dà atto che Sapio srl ha proposto “interpretazioni discordanti fra l'incontro del 22-07-2016 e in alcune parti del documento presentato in data 14-11-2016, e tali inconsistenze risultano anche all'interno di quest'ultimo documento; in particolare, in alcuni momenti Sapio srl ha incluso i costi di trasporto in regime di straordinarietà/reperibilità come costi indiretti, da calcolare a parte (Allegato 3 di questa relazione: documento Sapio srl del 15-11-2016, allegato C, rigo 43), in altri ha sottolineato che si tratta di un costo direttamente riferito alla gara oggetto di verifica pertanto costi direttamente riferiti a ciascuna gara (Allegato 3 di questa relazione: documento Sapio del 15-11-2016, punto 4 pag. 4, e anche punto 2); invero, ciò determina solo uno spostamento dalle componenti dei costi indiretti alle componenti dei costi diretti dei costi di trasporto in regime di straordinarietà/reperibilità, con un effetto netto nullo sull'offerta economica complessiva”;
- sul punto, va evidenziato che in sede di valutazione di anomalia, fermo restando che il concorrente sottoposto a valutazione non può fornire giustificazioni tali da integrare un'operazione di “finanza creativa”, modificando, in aumento o in diminuzione, le voci di costo e mantenendo fermo l'importo finale, nondimeno, è possibile l'offerta sia modificata in taluni suoi elementi (cfr. tra le tante T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 26 settembre 2016, n. 9927; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 1° giugno 2015, n. 1287; Consiglio di Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497; Tar Lombardia Milano, sez. III, 3

dicembre 2013, n. 2681; Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 636; Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146);

- resta fermo il principio per cui in un appalto l'offerta, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione - pena la violazione della par condicio tra i concorrenti - ma ciò non toglie che, avendo la verifica di anomalia la finalità di stabilire se l'offerta sia, nel suo complesso e nel suo importo originario, affidabile o meno, il giudizio di anomalia deve essere complessivo e deve tenere conto di tutti gli elementi, sia di quelli che militano a favore, sia di quelli che militano contro l'attendibilità dell'offerta nel suo insieme;

- di conseguenza, si ritiene ammissibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l'impresa dimostri che, per converso, altre voci sono state inizialmente sopravvalutate e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo di altre voci (cfr., al riguardo, Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146);

- in particolare, la giurisprudenza ritiene coerenti con lo scopo del giudizio di anomalia e con il rispetto dei principi di parità di trattamento e divieto di discriminazione una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo (rispetto alle giustificazioni eventualmente già fornite), ovvero un aggiustamento di singole voci di costo, che trovi il suo fondamento in sopravvenienze di fatto o normative, che comportino una riduzione dei costi, o in originari e comprovati errori di calcolo, o in altre ragioni plausibili (cfr. Cons. St., sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 636; id., 23 luglio 2012, n. 4206; sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676);

- nel caso di specie risultano rispettati i principi ora richiamati, atteso che, le discordanze e gli aggiustamenti riscontrati dal Verificatore attengono alla classificazione di un certo costo, ma non alla sua complessiva entità, sicché l' "aggiustamento" in itinere rientra tra quelli consentiti sulla base dell'orientamento giurisprudenziale richiamato;

- sempre in relazione alla categoria di costo in esame, il verificatore sottolinea che vi è una incongruenza fra "l'allegato B (utilizzato per l'analisi della voce del rigo B della Tavola 2) e l'allegato C del documento inviato da Sapio il 15-11-2016 (Allegato 3 di questa relazione); in particolare, l'allegato 13 presenta un costo del trasporto complessivo di € 1.300.428 (Lotto 1) e € 1.479.882 (Lotto 3) contro €  $928.528+374.400=1.302.928$  (Lotto 1) e €  $1.368.606+144.000=1.512.616$  (Lotto 3); tali differenze, rispettivamente pari a € 2.364 ed a € 32.766, spiegano le differenze complessive fra prospetto originale e prospetto ricalcolato dal verificatore”;

- sul punto, il verificatore attesta di avere optato per considerare l'allegato B ai fini della verifica di congruità poiché più analitico rispetto all'allegato C, con la precisazione che, “tuttavia, anche utilizzando i costi di trasporto complessivi — più elevati — dell'allegato C il giudizio espresso... non si modificherebbe poiché il costo di trasporto unitario risulterebbe ancora più elevato rispetto al “benchmark” di riferimento”;

- quanto al costo del personale addetto alle attività di fatturazione, gestione degli ordini, gestione clienti, nonché di operai magazzinieri, addetti alla gestione dei recipienti e alla manutenzione concentratori, la relazione attesta che, da un lato, sono state conteggiate le ore

complessive, precisate in specifiche tabelle, dall'altro, è stato conteggiato il compenso orario medio rapportando il costo complessivo del personale ed il monte ore totali e da tali dati emerge una sostanziale uguaglianza tra i due lotti, con un costo orari medio pari a € 13,50-13,60;

- il verificatore dà atto che sussiste l'errore di calcolo rilevato da Medicaire sul punto, ma precisa che si tratta di un errore non significativo;

- inoltre, con riferimento alla congruità del costo medio in esame, la relazione attesta che è coerente con i profili contrattuali (diversi livelli stipendiali del CCNL comparto chimici) del personale impiegato, dettagliato nelle tabelle A delle offerte economiche;

- quanto agli oneri della sicurezza, che devono comunque essere coperti con la provvista dell'offerta economica, la relazione evidenzia che sono applicati nella misura dell'1,5% dell'offerta complessiva e specifica che, seppure si tratta "di una base di allocazione forfetaria", nondimeno può essere "considerata accettabile dalle normali prassi aziendali";

- quanto al profilo relativo alla mancata indicazione delle spese generali, profilo contestato dalla ricorrente, la relazione di verifica evidenzia che "Sapio srl ha adottato un approccio più vicino al costo differenziale (vedere sotto-sezione 2.4). Va, inoltre, specificato che quote di costi indiretti aziendali sono comunque già rinvenibili all'interno delle voci A (costi indiretti di produzione e amministrativi per la parte relativa alla materia prima) e G (personale amministrativo)", sicché anche per tale profilo non sussiste la dedotta incongruità dell'offerta aggiudicataria;

- sulla base di tali considerazioni la relazione evidenzia, da un lato, come la metodologia di determinazione dei costi dell'offerta economica utilizzata da Sapio Life srl sia coerente con le premesse teorico-metodologiche esposte nella relazione stessa sezione 2, dall'altro, che gli scostamenti fra i prospetti originali delle offerte economiche e quelli ricalcolati dal verificatore sono dovuti a incongruenze nei dati forniti da Sapio srl, ma comunque a favore delle offerte presentate dalla stessa, o, al massimo, influenti sul giudizio di verifica complessivo, fermo restando che gli scostamenti che si verificano negli importi delle voci "Trasporti" e "Dispositivi medici, concentratori e materiali di consumo", tendono ad elidersi a vicenda, infine che i singoli elementi di determinazione delle voci elementari di costo (costo unitario, quantità, basi di allocazione) sembrano congrui, riscontrabili e in linea col principio di ragionevolezza e i "benchmark" di mercato;

- ne deriva che, rispetto ai profili contestati, l'offerta della controinteressata risulta adeguatamente supportata sul piano delle giustificazioni tecnico-economiche, come evidenziato dal verificatore, con conseguente infondatezza delle censure in esame.

2.2) Sempre in via principale, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3.2 del disciplinare di gara, anche in relazione all'art. 10.4.3, oltre che la violazione dell'art. 46, comma 1 bis, del D.l.vo 163/2006 per asserita mancanza di elementi essenziali dell'offerta.

In particolare, Medicaair srl sostiene che il disciplinare di gara imponga ai concorrenti di indicare esplicitamente un ribasso sui prezzi unitari previsti in appalto e tale prescrizione sarebbe rafforzata dall'art. 10.4.3 del disciplinare stesso, laddove esclude in ogni caso la possibilità di offerte in aumento.

In altre parole, secondo la tesi della ricorrente, non solo è vietato l'aumento dei prezzi a base di gara, ma questi ultimi devono essere necessariamente diminuiti e non possono essere pari alla base d'asta.

Siccome la società Sapio ha presentato, per il lotto 1, una proposta di prezzo unitario per il nolo dei concentratori pari ad E. 1,50 e cioè identica al prezzo a base d'asta, senza prevedere alcun ribasso, allora l'offerta stessa doveva essere esclusa, perché difforme dalla lex specilis rispetto ad elementi essenziali.

La censura è infondata.

L'interpretazione prospettata dalla ricorrente a sostegno della censura non può essere condivisa, invero:

- l'art. 1 del disciplinare indica chiaramente gli importi a base d'asta per ogni singolo Lotto, intesi come quelli complessivi triennali e non come i singoli prezzi unitari; inoltre, la norma specifica che per il lotto 1 la base d'asta dalla quale muovere per formulare l'offerta economica al ribasso è costituita dalla voce triennale totale, iva esclusa, pari ad euro 6.563.880,67;

- l'art. 3.2 del disciplinare indica, in primo luogo, che il punteggio maggiore deve essere assegnato alla concorrente che “avrà formulato il prezzo complessivo triennale più basso”, quindi, specifica che “non saranno ammesse offerte che non prevedano un ribasso dell'importo a base d'asta”;

- a sua volta, l'art.10.4.3 del disciplinare prevede che “non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta con riferimento a ciascun Lotto”;

- le norme ora richiamate, da interpretare in modo coordinato, non prevedono, né sul piano letterale, né sul piano logico, che l'offerta debba essere formulata mediante ribasso sui prezzi unitari, in quanto

il parametro di commisurazione del ribasso è sempre il valore complessivo posto a base d'asta per ciascun lotto, iva esclusa;

- sicuramente, il disciplinare esclude la possibilità di formulare offerte in aumento, ma sempre assumendo come parametro di riferimento la base di gara complessiva, riferibile a ciascun lotto e non il prezzo unitario di ogni singolo elemento dell'offerta;

- pertanto, la circostanza che Sapio srl abbia offerto per i concentratori un prezzo pari a quello posto a base di gara non è in contrasto con la *lex specialis*, la quale - si ribadisce - non riferisce il ribasso ai prezzi unitari, ma alla base d'asta del lotto;

Va, pertanto, ribadita l'infondatezza della censura in esame.

2.4) Viceversa, sono fondate le censure, proposte in via subordinata, con le quali si lamenta la carenza di motivazione rispetto alle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice sull'offerta aggiudicataria e, corrispondentemente, il difetto motivazionale del provvedimento di aggiudicazione.

Sul punto, come già evidenziato in sede cautelare, va ribadito che:

- la ricorrente contesta che la valutazione delle offerte tecniche mediante punteggi numerici non consente di percepire l'iter logico seguito dalla commissione nell'espressione dei giudizi sui singoli elementi di valutazione, tanto più in ragione della genericità dei criteri di valutazione delle offerte definiti all'art. 3.1 della *lex specialis*;

- sul punto, va evidenziato che effettivamente i singoli parametri, da prendere in considerazione nell'assegnazione del punteggio, non consistono in criteri dettagliati, idonei a sfociare in valutazioni immediatamente intelligibili, sulla base della sola indicazione del punteggio numerico, poiché rinviano a concetti privi della necessaria specificità, quali modalità organizzative, procedure adottate,



caratteristiche tecniche delle apparecchiature, capacità tecnico organizzativa, flessibilità etc;

- sulla questione, la giurisprudenza consolidata, cui aderisce il Tribunale, evidenzia che nelle gare pubbliche, relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, così da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 08 novembre 2016, n. 4650; Consiglio di Stato, sez. V, 20 settembre 2016, n. 3911);

- nel caso di specie, tali condizioni non sussistono, in quanto la *lex specialis* individua dei criteri di attribuzione dei punteggi privi dell'analiticità e della specificità necessarie per rendere adeguata una motivazione solo numerica, sicché i giudizi espressi dalla commissione giudicatrice risultano privi di un adeguato supporto motivazionale, con conseguente fondatezza della censura in esame.

Va, pertanto, ribadita la fondatezza delle doglianze ora trattate.

2.5) Deve essere respinta la domanda risarcitoria, atteso che la fondatezza delle doglianze da ultimo esaminate inficia i giudizi espressi dalla stazione appaltante, perché privi di un'effettiva

motivazione, sicché, una volta esclusa l'irragionevolezza delle giustificazioni offerte dall'aggiudicataria e della connessa valutazione di anomalia, non è possibile formulare alcuna prognosi in ordine all'esito della gara.

Del resto, la ricorrente non ha allegato e provato, in modo concreto, l'esistenza di un danno da perdita della chance di aggiudicazione, limitandosi a delle generiche deduzioni.

3) In definitiva, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono fondati nei limiti dianzi esposti e devono essere accolti.

Le spese seguono la soccombenza sostanziale e vengono liquidate in dispositivo, mentre il compenso del verificatore, da porre, in uguale misura, a carico delle parti soccombenti, verrà liquidato con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando:

1) accoglie le domande di annullamento formulate con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti e per l'effetto annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato;

2) respinge nel resto;

3) condanna l'amministrazione resistente e la parte controinteressata, in solido tra loro e in uguale misura, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole in euro 6.000,00 (seimila), oltre accessori di legge, oltre al compenso dovuto al verificatore, liquidato con separato decreto dal presidente della sezione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 e 2 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Fabrizio Fornataro**

**IL PRESIDENTE**  
**Angelo Gabbricci**

**IL SEGRETARIO**